

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-925 del 16/02/2024
Oggetto	DPR 59 - 2013 - DITTA EGI-2GO S.R.L. CON IMPIANTO NEL COMUNE DI ARGENTA, VIA NAZIONALE PONENETE 2/b -MODIFICA NON SOSTANZIALE AUA PER ESERCIZIO DI DISTRIBUTORE DI CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-959 del 16/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 41151/2023/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. 9. Società “**EGI-2GO s.r.l.**” con sede legale nel Comune di Roma (RM), v.le Alexandre Gustave Eiffel n. 13 ed impianto nel Comune di Argenta, via Nazionale Ponente n. 2/B. Autorizzazione alla **MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio, autorizzata con atto n. 6330 del 02.11.2015 poi volturato con atto ArpaE n. DET-AMB-2023-6277 del 30/11/2023.

IL DIRIGENTE

- Visto che con PEC acquisita da Arpae al PG in data 29/11/2023 con il n. PG/2023/203194 è pervenuta tramite il portale SUAPER l'istanza per la modifica non sostanziale dell' dell'attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio, autorizzata con atto n. 6330 del 02.11.2015 poi volturato con atto ArpaE n. DET-AMB-2023-6277 del 30/11/2023 per la Società “**EGI-2GO s.r.l.**” con sede legale nel Comune di Roma (RM), v.le Alexandre Gustave Eiffel n. 13 ed impianto nel Comune di Argenta, via Nazionale Ponente n. 2/B, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività che consiste nell'installazione di un nuovo pozzetto di campionamento, prescritto nel verbale di collaudo quindicennale del 29/08/2015, nuova disposizione del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia e lievi spostamenti di alcuni tratti fognari interni, che implica la sostituzione della planimetria allegato A – rete fognaria nell'atto sopracitato con una che rappresenta lo stato aggiornato della rete fognaria e modifiche alle prescrizioni;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l'art. 6 comma 1);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
- Visti altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
 - la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Vista la nota di Avvio del Procedimento di ArpaE PG/2023/207832 del 06/12/2023, integrata con nota PG/2023/212000 del 14/12/2023, nella quale si chiede all'Amministrazione Comunale, previa acquisizione del Parere di HERA S.p.A., di esprimere eventuali nulla osta / prescrizioni;
- Preso atto del Parere del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, espresso con nota datata 14/02/2024 (assunta al PG di ArpaE n. 29269 del 14/02/2024), favorevole alla modifica non sostanziale alle condizioni prescritte da HERA S.p.A. con nota prot. n.13631 del 13/02/2023, allegata al suddetto parere;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 6330 del 02.11.2015 poi volturato con atto ArpaE n. DET-AMB-2023-6277 del 30/11/2023, valutate come **non sostanziale**;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Viste:
 - la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
 - la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

- la D.D.G n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni,
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione *"AUA ed Autorizzazioni settoriali"*
- che, in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

DISPONE

l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 6330 del 02.11.2015, adottato dalla Provincia, poi volturato con atto ArpaE n. DET-AMB-2023-6277 del 30/11/2023, per la **modifica non sostanziale** dell'attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte di Arpae, alla Società **"EGI-2GO s.r.l."** con sede legale nel Comune di Roma (RM), v.le Alexandre Gustave Eiffel n. 13 ed impianto nel Comune di Argenta, via Nazionale Ponente n. 2/B, P.IVA E e C.F. 15377951007, come di seguito indicato:

- la planimetria denominata "allegato A – rete fognaria", allegata all'atto sopracitato, è sostituita da quella allegata al presente atto denominata **"allegato A1 - PF"**.

Le prescrizioni del Paragrafo A) dell'atto n. 6330 del 02.11.2015, vengono INTEGRALMENTE SOSTITUITE da quelle sotto riportate:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura di tipo misto di via Roiti nel Comune di Argenta sono contrassegnati con le seguenti lettere:

- ***“S1” di acque reflue industriali, costituito da acque produttive (autolavaggio), acque di prima pioggia, meteoriche di dilavamento e seconde piogge;***
- ***“S2” di acque reflue domestiche,***

indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A1” – PF.

2. Lo scarico di acque reflue industriali, deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella Tabella 3 colonna rete fognaria dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ed il controllo avverrà nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati con le lettere “PC1” (industriale) e “PC2” (prime piogge), indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A1” – PF. Tali pozzetti di campionamento devono risultare identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.

3. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A1” – PF.

4. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 h dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai quando piove.

5. La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

6. I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non compromettere la capacità depurativa.

7. Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere conferiti a ditta autorizzata, ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Direzione Acqua, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
9. In caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto finale, HERA S.p.A., potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento.
10. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
11. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
12. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo.

Si precisa inoltre che:

- Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali. HERA S.p.A. invierà alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal titolare dello scarico o dal Legale Rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

- Al personale incaricato di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr.
- La società HERA S.p.A. ha inoltre la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico autorizzato con il presente atto in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- La società HERA S.p.A. non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 6330 del 02.11.2015, adottato dalla Provincia, poi volturato con atto ArpaE n. DET-AMB-2023-6277 del 30/11/2023, ai quali va unita quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata e nelle successive modifiche non sostanziali, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente provvedimento, a cui dovrà essere allegata, da parte del proponente, la marca da bollo numero identificativo 012015476564096 del 14/12/2022, è efficace a decorrere dalla data dell'avvenuta notifica al richiedente e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni in esso riportate.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene rilasciato tramite PEC alla Società “**EGI-2GO s.r.l.**” e trasmesso in copia al SUAP dell'Unione Valli e Delizie, ad Hera SpA. Direzione Acque ed al Servizio Ambiente del SUAP dell'Unione Valli e Delizie.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da Arpae - SAC Ferrara.

Firmato digitalmente
la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.